



via Mattioli, 8 – 38122 Trento
☎ +39(0)461914499
sgr.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it
dir.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it
www.linguisticotrento.it
C.F. 96093040226
IBAN IT49J0623001800000015237685

LL_TN/2026/2.4

“Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo”.

DETERMINAZIONE N. 101.

OGGETTO: **Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione del Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento.**

Addì ventiquattro del mese di agosto dell’anno duemilaventisei.

LA DIRIGENTE

- VISTO** che l’articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, dispone che “il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo” e che “Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32;
- VISTA** la propria precedente determinazione n. 141 di data 6 ottobre 2025, mediante la cui adozione è stato incaricato il signor Emiliano Facchinelli quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento sino al 31 agosto 2026;
- VISTO** che l’accordo decentrato provinciale di lavoro relativo alla revisione dell’articolazione dell’indennità per i responsabili della prevenzione e protezione delle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento e delle scuole dell’infanzia provinciali del 5 giugno 2019 prevede che lo stesso accordo si applica a partire dal primo settembre 2019, fatti salvi gli incarichi ancora in essere per l’intera durata dell’anno 2019;
- RITENUTO** opportuno pertanto procedere ad incaricare per il periodo dal primo settembre 2026 al 31 agosto 2027, il signor Emiliano Facchinelli, assistente di laboratorio scolastico in servizio presso l’Istituto, quale responsabile della prevenzione e protezione del Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento, secondo quanto previsto nel suddetto accordo decentrato

provinciale;

VISTO

che i requisiti previsti dal testo dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m., per assumere l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono così individuati:

- “essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.”;
- “è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'[articolo 28, comma 1](#), di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”

CONSIDERATO che all'interno dell'Istituzione scolastica l'assistente di laboratorio scolastico, signor Emiliano Facchinelli, nato a Trento il 17 gennaio 1978, risulta in possesso dei requisiti sopra descritti previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m.:

- attestato di frequenza e superamento con esito positivo della verifica degli apprendimenti del corso di formazione per addetto del servizio di prevenzione e protezione – Modulo A, con successivo aggiornamento;
- attestato di frequenza e superamento con esito positivo della verifica degli apprendimenti del corso di formazione per addetto del servizio di prevenzione e protezione – Modulo B – macro settore ATECO 8, con successivo aggiornamento;
- attestato di frequenza e superamento con esito positivo della verifica degli apprendimenti del corso di formazione per addetto del servizio di prevenzione e protezione – Modulo C, con successivo aggiornamento;

CONSIDERATO che il signor Emiliano Facchinelli ha partecipato con esito positivo a successivi corsi di aggiornamento in materia di sicurezza;

VISTO

che il signor Emiliano Facchinelli è già stato nominato negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 nei periodi dal primo gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal primo settembre 2021 al 31 agosto 2022, dal primo settembre 2022 al 31 agosto 2023 dal primo settembre 2023 al 31 agosto 2024, dal primo settembre 2024 al 31 agosto 2025 e dal primo settembre 2025 al 31 agosto 2026, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento, assolvendo tale funzione;

VISTO

che il Dirigente scolastico intende rinnovare al signor Facchinelli la proposta di espletare tale incarico anche per il periodo dal primo settembre 2026 al 31 agosto 2027;

- VISTO** che l'articolo 15 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, prevede al comma 3, che: “Ciascuna istituzione opera per l'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali nonché per la valorizzazione e il razionale impiego delle risorse umane, nel rispetto degli obblighi contrattuali, anche avvalendosi di collaborazioni e consulenze qualora all'interno dell'istituzione non siano reperibili le competenze richieste”;
- CONSIDERATO** che per effetto di tale articolo di legge è motivato rispetto ai titoli in possesso del signor Emiliano Facchinelli l'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto anche per l'anno scolastico 2026 – 2027;
- VISTO** che l'articolo 23 della legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5, recita al comma 1, lettera d), che il dirigente “adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24”;
- VISTO** che l'articolo 75, comma 2, della legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 e s. m., recante “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento” considera, i dirigenti, anche scolastici, quali “datori di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 solo se sono dotati di effettivi poteri decisionali e di spesa per quanto concerne le dotazioni mobiliari ed immobiliari con cui opera il personale assegnato alle strutture da loro dirette”;
- CONSIDERATO** che nella parte terza del contratto collettivo provinciale di lavoro vigente riferito al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, denominata “norme speciali per particolari categorie di personale”, al paragrafo denominato “Indennità responsabili prevenzione e protezione (articolo 86 bis del contratto collettivo provinciale di lavoro 17 ottobre 2003 come aggiunto dall'articolo 16 dell'Accordo sindacale di data 10 novembre 2004)”, come confermato dal suddetto accordo decentrato provinciale del 5 giugno 2019, è ammessa la facoltà per il Dirigente scolastico di attribuire a personale interno l'incarico del servizio di prevenzione e protezione di un'Istituzione scolastica;
- VISTA** la legge provinciale. n. 7/1997 e s. m. recante: “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”, che individua all'articolo 3 quali funzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti di servizio la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, nonché nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite dalla legge la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta stessa;
- VISTO** il D.P.G.P. n. 6/78 di data 26 marzo 1998 e s. m., registrato dalla corte dei conti in data 01 giugno 1998, reg. 1, fgl. 5, con cui è stato emanato il regolamento recante: “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;
- CONSIDERATI** gli elementi di fatto e di diritto indicati nelle premesse;

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di attribuire, ai sensi dell'articolo 75 della legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 e s. m., recante "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento" al signor Emiliano Facchinelli, assistente di laboratorio scolastico in servizio presso l'Istituto, l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Liceo linguistico "Sophie M. Scholl" di Trento a partire dal primo settembre 2026 sino al 31 agosto 2027;
2. di dare atto, come specificato in premessa, che il signor Emiliano Facchinelli presenta i requisiti necessari a rivestire il suddetto incarico;
3. di approvare la lettera di nomina allegato al presente provvedimento;
4. di dare comunicazione ai servizi provinciali competenti della nomina del signor Facchinelli Emiliano a responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Liceo linguistico "Sophie M. Scholl" di Trento per il periodo considerato al precedente punto 1, ai fini della corresponsione all'interessato dell'indennità riconosciuta nell'accordo decentrato provinciale del 5 giugno 2019;
5. di disporre che gli oneri finanziari derivanti all'Istituzione scolastica per l'adozione del presente provvedimento saranno sostenuti secondo le modalità indicate nell'accordo decentrato provinciale del 5 giugno 2019;
6. di dare atto che questa determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento di attuazione della legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 e s. m., approvato con D.P.G.P. n. 6/78/Leg. di data 26 marzo 1998.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Chiara Motter



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).